GIUSEPPE DELL'ANNA MISURALE

Giudizio di primo grado: le novità della riforma

Parto, come dire, dalla nuda cronaca, illustrandovi le modifiche dettate dal D. Lgs. 149/2022 di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 al giudizio di primo grado e perciò soffermandomi:

- Sulla nuova configurazione del processo di cognizione,
- sul c.d. rito semplificato,
- sulle ordinanze anticipatorie,
- sull'istruzione stragiudiziale
- e sul rinvio pregiudiziale.

Sono queste le novità di maggiore rilievo introdotte dal decreto legislativo n.149/22 in punto di giudizio di primo grado.

Le esaminerei, vi dicevo, cercando soprattutto di darvene conto ma sarà inevitabile, di pari passo, segnalarvi le criticità di un percorso che mi pare irto di insidie e sulla cui capacità di assicurare, - come il delegante si proponeva alla lettera a) del comma 5-, la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e – al tempo stesso - la ragionevole durata del processo, mi riservo in conclusione di esprimere il mio personale scetticismo.

I. Le modifiche al procedimento di cognizione

Molteplici sono gli elementi di innovazione introdotti con riguardo al processo civile, in primo grado di giudizio, in appello e in sede di legittimità. Tra le novità di maggiore rilievo, per limitarsi al primo grado, si segnalano: l'ampliamento della competenza per valore del giudice di pace e l'introduzione di un nuoto rito davanti a tale giudice, l'introduzione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, la concentrazione della fase introduttiva e di trattazione del rito ordinario di cognizione, una nuova disciplina della fase decisoria e la previsione di forme di decisione semplificata nelle cause in cui emerga la palese fondatezza o infondatezza della domanda, una nuova disciplina del procedimento sommario, ora "rito semplificato di cognizione".

Il processo di primo grado dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, diventa il modello procedimentale al quale dovranno ispirarsi anche i riti dinanzi al Tribunale in composizione collegiale di cui si prevede la riduzione dei casi ex art.50-*bis* c.p.c. e al Giudice di Pace (di cui, come detto, si dispone la rideterminazione della relativa competenza: la nuova formulazione dell'art.7 porta la

competenza del Giudice di pace ad €.10.000,00 e, quanto all'infortunistica stradale ad €.25.000,00).

La soluzione recepita dalla legge delega si distacca dalle proposte suggerite dalla Commissione Luiso. Negli emendamenti presentati alla Commissione Giustizia del Senato, il Governo aveva recepito la proposta (c.d. proposta B Commissione Luiso) che prevedeva un modello di rito ordinario sulla falasa riga di quello del lavoro, vale a dire con le preclusioni istruttorie ancorate agli atti introduttivi. Tale proposta aveva visto la ferma opposizione del Consiglio Nazionale Forense[1] preoccupato per la rigidità del sistema delle preclusioni e la compressione del diritto di difesa. Ne è seguita, tuttavia, non già l'adozione della proposta c.d. "A" della Commissione Luiso, che (sulla base di valutazioni condivisibilissime sulle quali non indugio) interveniva sulla fase introduttiva limitandosi ad attribuire al Giudice la discrezionale modulazione dei termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ma la previsione di un modello terzo che rievoca il vecchio (e non certo rimpianto) rito societario con l'effetto della riscrittura degli articoli 163, 167 e 183 c.p.c..

Il decreto delegato contenente la concreta declinazione della riforma rivela un significativo aggiustamento di tiro che risponde ad uno degli interrogativi formulati all'indomani della pubblicazione della legge delega, ovvero quello relativo al rischio che lo scambio di numerose memorie tra le parti prima di ogni controllo del giudice comportasse un inutile spreco di tempo ed energie in tutti i casi – ad esempio – in cui l'esistenza di vizi e difetti del contraddittorio avrebbe imposto il successivo azzeramento delle attività compiute fino a quel momento e la necessaria rinnovazione degli atti introduttivi. Si prevede ora, con l'art. 171 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 3, 12° comma, lett. i), d.lg. n. 149/2022), un intervento "intermedio" del giudice istruttore che, appena dopo la scadenza del termine per la tempestiva costituzione del convenuto, prima e

[1] Nel Comunicato stampa del Consiglio nazionale forense del 25 giugno 2021 a proposito della soluzione proposta si legge: «È prevista una forte contrazione dei tempi del processo ma con il pericolo che a rimetterci siano le garanzie di difesa, configurando regimi di preclusioni, sanzioni e filtri che danneggiano i cittadini e che non possono trovare giustificazione alcuna soprattutto se proposti in un'ottica di ottimizzazione del sistema e riduzione dei tempi dei processi. La proposta del Cnf, inviata al governo alla fine dello scorso anno, partiva invece da un presupposto chiaro: il settore della giustizia non può essere revisionato soltanto in termini di 'tagli'. Serve un cambio di prospettiva, una nuova cultura riformatrice rivolta costantemente al miglioramento del servizio per cittadini e imprese, attraverso tre coordinate interconnesse: la razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo esistente; l'investimento nell'organizzazione della giustizia; la formazione di professionalità di alto livello e l'implementazione di competenze specifiche degli operatori del settore». V. pure lettera ai senatori sottoscritta il 2 luglio 2021 dal CnF, dall'Unione nazionale delle Camere civili e dall'Organismo congressuale forense.

al di fuori dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., esegue le verifiche preliminari in precedenza riservate all'udienza stessa emettendo un apposito decreto contenente i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo e quinto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e l'indicazione alle parti delle questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato (l'art. 171 bis riproduce testualmente il vigente primo comma dell'art. 183).

Solo successivamente all'emissione di questo primo provvedimento ordinatorio riprende la dialettica processuale delle parti con il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., (anch'esso introdotto dall'art. 3, 12° comma, lett. h) contenutisticamente sovrapponibili (con alcuni aggiustamenti) alle tre memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.

Ne deriva una complessa organizzazione della fase introduttiva e di trattazione della causa che segue lo schema che di seguito sintetizzo:

1. nell'atto di citazione la *causa petendi* dovrà essere esposta in modo chiaro e specifico e l'attore dovrà indicare (ma non a pena di decadenza) specificamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che intende depositare; l'iscrizione a ruolo resta fissata entro dieci giorni dalla notifica dell'atto introduttivo mentre lo diventa di 120 giorni lo spazio temporale che deve intercorrere tra la notifica della citazione e la prima udienza.
2. nella comparsa di risposta il convenuto dovrà proporre tutte le sue difese e contrastare in maniera chiara e specifica i fatti costitutivi della pretesa attorea, nonché indicare mezzi di prova (non a pena di decadenza) di cui intende avvalersi e i documenti che intende depositare; tutto ciò nel termine perentorio di 70 giorni prima dell'udienza fissata dall'attore;
3. dopo la costituzione del convenuto e, più precisamente, nei 15 giorni successivi a detta costituzione, è previsto (art.171 bis c.p.c.) il primo intervento del Giudice che deve svolgere i controlli preliminari e adottare i provvedimenti conseguenti. In particolare, il Giudice:
    a) verifica la necessità di una integrazione del contradittorio con chiamata in causa del terzo per ordine del giudice;
    b) verifica la eventuale nullità dell'atto di citazione e relative sanatorie;

c) verifica l'eventuale nullità della comparsa di risposta,
d) dichiara la eventuale contumacia
e) dispone la chiamata del terzo su richiesta della parte convenuta
f) indica questioni rilevabili d'ufficio comprese la condizione di procedibilità data dal corretto esperimento della mediazione obbligatoria e la sussistenza di presupposti per la celebrazione del rito semplificato
g) conferma l'udienza originariamente fissata ovvero se ha disposto chiamata del terzo la differisce nel rispetto dei termini ex art.171 ter.

4. Nel frattempo, ed a prescindere dall'eventuale differimento dell'udienza disposto dal Giudice, le parti avranno la facoltà di redigere una prima memoria con termine di 40 giorni prima dell'udienza, nella quale l'attore dovrà: a) proporre, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali e le eccezioni conseguenti alle difese del convenuto, nonché chiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo; b) entrambe le parti potranno precisare e modificare le proprie deduzioni e domande; (in sostanza una memoria equivalente all'attuale prima memoria ex art.183 c.p.c.)
5. Potranno altresì redigere ulteriore (seconda) memoria con termine di 20 giorni prima dell'udienza, con cui potranno, a pena di decadenza, articolare le richieste istruttorie e depositare documenti; (in sostanza una memoria equivalente all'attuale seconda memoria ex art.183 c.p.c.)
6. E' previsto anche un terzo termine con cui le parti possano replicare alle domande e alle eccezioni formulate nelle precedenti memorie integrative e richiedere la prova contraria (in sostanza una memoria equivalente all'attuale terza memoria ex art.183 c.p.c.);
7. Si giunge in questo modo alla celebrazione della prima udienza che costituisce il fulcro dell'intero processo. Le parti dovranno comparire personalmente, per consentire al Giudice il loro interrogatorio libero (e, ritengo, un eventuale tentativo di conciliazione della lite); il Giudice, ove non ritenga di autorizzare eventuale chiamata in causa di terzo richiesta dall'attore, quale conseguenza delle difese del convenuto, decide sulle istanze istruttorie, predisponendo il "calendario del processo" e prevedendo che la successiva udienza ex art.184 c.p.c. debba tenersi entro il termine di 90 giorni.

8. Nel corso della stessa udienza il Giudice, ove ne ritenga ricorrenti i presupposti ex art.281 decies dispone il passaggio al rito semplificato, oppure:
9. Ove richiesto può emettere un'ordinanza di accoglimento ovvero di rigetto della domanda (provvedendo alla condanna dell'attore o del convenuto con riserva di difesa; sul punto si rinvia ad altra parte della relazione)

   Nelle intenzioni del legislatore la nuova prima udienza dovrebbe, come detto, essere il fulcro del processo di primo grado: cristallizzato il *thema decidendum* e *probandum* e, fallito il tentativo di conciliazione che deve essere esperito tra le parti obbligate a comparire personalmente (la loro mancata comparizione sarà valutabile a norma dell'art.116 c.p.c. ed anche questo desta perplessità perché la volontà di transigere la lite non potrà certo automaticamente sorgere a seguito di un'imposizione), il Giudice dovrà decidere immediatamente sui mezzi di prova e stabilire il c.d. "calendario del processo". Se è necessario procedere all'assunzione della prova la successiva udienza dovrà essere fissata entro 90 giorni; al contrario, se non è necessaria l'assunzione di prove costituende, il giudice potrà immediatamente optare per la fissazione della discussione orale della causa ex art. 281-*sexies* c.p.c., oppure fissare l'udienza di rimessione della causa in decisione.

   La riforma, per la fase decisoria, prevede che il giudice nel fissare l'udienza finale di rimessione della causa in decisione debba:

   - assegnare un termine perentorio non superiore a 60 giorni prima di tale udienza per la precisazione delle conclusioni,
   - nonché altri due termini perentori non superiori a 30 e 15 giorni prima di tale udienza per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo espressa rinunzia delle parti.

   Dovrà poi riservare la propria decisione prevedendo un termine di 30 giorni (60 nei casi in cui la decisione spetta al Collegio) per il deposito della sentenza.

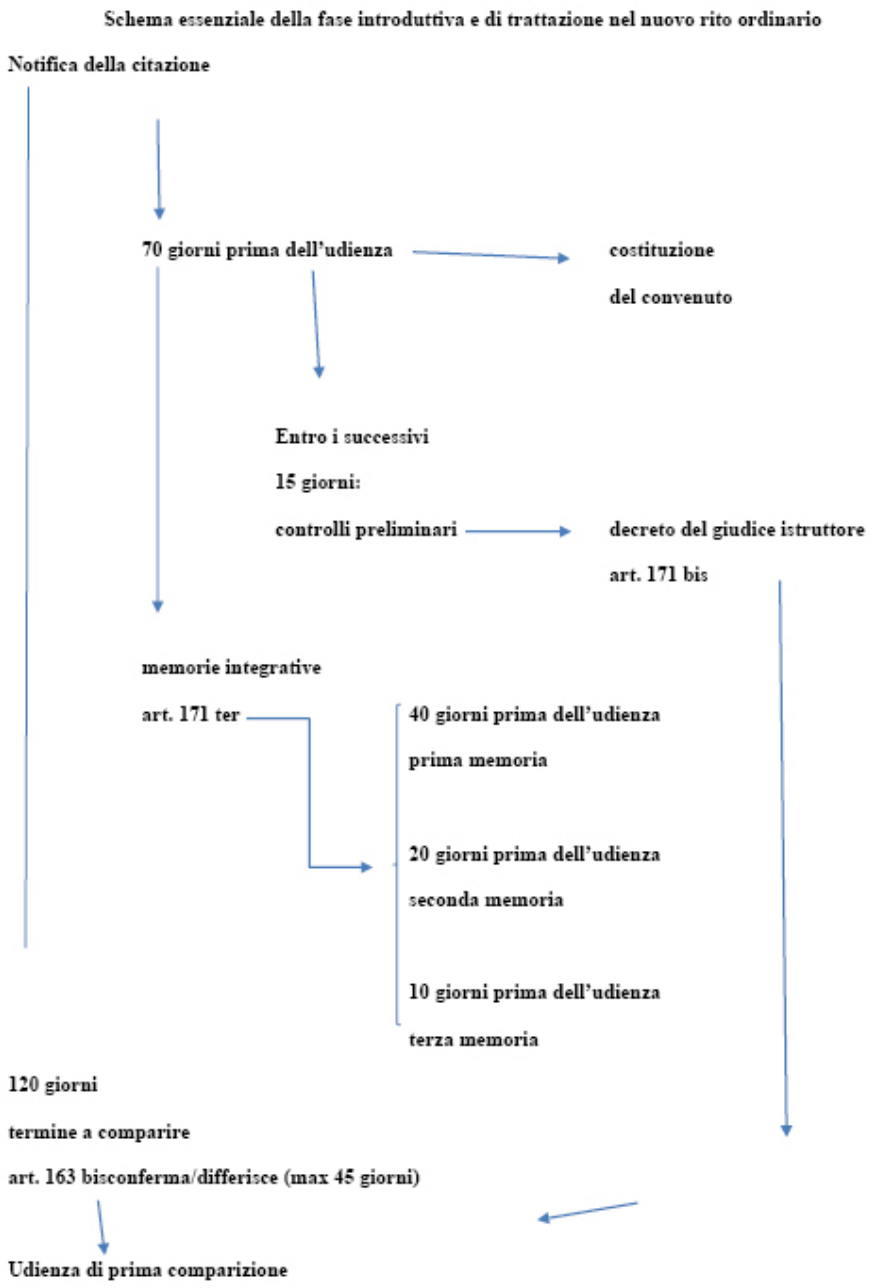

Considerazioni:

Non mi pare che con ciò si abbrevi la fase decisoria giacché è evidente che tutto dipenderà dalla data dell'udienza finale: se questa sarà fissata molto a lungo (e questo dipenderà dal carico sul ruolo del giudice, c.d. collo di bottiglia) sarà valso a poco che i termini, che dalla data dell'udienza sono fissati a ritroso, siano stati dimezzati. Per altro, resta invece uguale il termine (ordinatorio) per il deposito della sentenza attualmente previsto dagli artt.275 e 281-*quinquies* c.p.c. Certamente da condividere è invece la previsione che il Giudice possa pronunciare la sentenza in un termine non

superiore a trenta giorni a seguito della discussione disposta ex art. 281 *sexies* eliminando l'attuale previsione della lettura del provvedimento immediatamente dopo la discussione orale, che presuppone che il giudice possa decidere complesse decisioni nello spazio di pochi minuti o che peggio abbia già deciso e scritto la sentenza prima di avere ascoltato la discussione orale in udienza.
Corretto pure voler prevedere che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione perché in effetti l'attuale previsione dell'art. 185-*bis* secondo cui la proposta può essere avanzata fino a quando si è esaurita l'istruttoria non è ragionevole. Forse è per questo fine che si è voluto prevedere un'udienza di rimessione della causa in decisione che, seguendo la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusici, non avrebbe altro senso! Ma per contro è ben difficile che la causa si concili dopo il deposito delle conclusionali!
Nel testo della riforma non figura più la previsione per cui la contumacia vale non contestazione che caratterizzava il d.l. 1662 (in questo senso si era espressa la Commissione Luiso che in un'ottica di *semplificazione della disciplina processuale e dell'attività istruttoria del giudice proponeva di puntualizzare che l'applicazione del principio della non contestazione già introdotto con la legge 18 giugno 2009, n. 69, nel comma 1 dell'art. 115 c.p.c. si estendesse anche alle ipotesi in cui vi sia la contumacia della parte.* La Commissione Luiso proponeva peraltro di introdurre la previsione per la quale a pena di decadenza la specifica contestazione debba essere sempre proposta nel primo atto difensivo successivo a quello in cui vi sia l'allegazione di fatti con riferimento ai quali va esercitato il relativo onere).
Ma grande è soprattutto il rimpianto per la mancata traduzione in legge della proposta "A" della Commissione Luiso che avrebbe consentito di affidare al Giudice istruttore la scelta del tipo di trattazione confacente al caso concreto secondo una moderna logica di *case management*, semplicemente emendando l'art. 183, sesto comma, attraverso l'inserimento di un "può"! Il giudice non concede i termini ma "può concedere i termini se necessario"; naturalmente perché la sua scelta possa essere ponderata è dirimente che possa studiare il fascicolo prima dell'udienza e che dunque abbia un ruolo che gli consenta di portare pochi fascicoli in udienza! Altrimenti, è intuitivo, le ragioni che lo porteranno a

concedere i termini non avranno nulla a che fare con la complessità delle questioni di fatto o di diritto!

Prendiamo a questo punto ciò che c'è di buono: la valorizzazione della prima udienza, l'idea di introdurre un rito che consenta, tendenzialmente, la definizione dei processi in un'unica udienza (avrei cercato, lo ripeto, di raggiungere questo risultato escludendo, come faceva la proposta "A" della Commissione Luiso, sul 183 c.p.c., l'automatismo della concessione dei termini, il che avrebbe portato comunque a dare tutta un'altra centralità alla prima udienza, ma tant'è!). Si può sperare che giudici e avvocati, possano studiare le carte tendenzialmente una volta sola, in occasione dell'unica udienza, magari raggiungendo già in questa sede la conciliazione o emettendo la decisione. Opportuno sarebbe prevedere un obbligo delle parti di comunicare la intervenuta conciliazione prima della prima udienza proprio al fine di evitare di fare studiare inutilmente al Giudice un fascicolo.

Oggi giudici e avvocati tornano a studiare e ristudiare le carte di tutti i processi più e più volte (alla prima udienza, all'ammissione delle prove, alla loro assunzione, al momento della decisione), spesso con intervalli di mesi o di anni, esaminando ogni anno centinaia e centinaia di atti in più e ritrovandosi, infine con ruoli intasati e spesso ingestibili. Oppure, peggio ancora, giudici troppo oberati sono costretti a rinunciare a uno studio approfondito di ogni causa prima di ogni udienza, finendo col rinviare la valutazione di ogni aspetto al momento conclusivo della decisione, rinviando le decisioni interlocutorie, ammettendo le prove orali senza un effettivo vaglio, con una ulteriore, inaccettabile, lievitazione delle carte e delle attività istruttorie. La definizione dei processi "tendenzialmente a udienza unica", è opportuna e anzi indispensabile, dunque, non tanto perché contrae i tempi del processo o riduce i termini, ma perché consente al giudice di studiare le cause una volta sola.

II. Il rito semplificato

Sempre nell'ottica di «assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo» il legislatore interviene anche sul procedimento sommario di cognizione, prevedendo:

a) che la relativa disciplina sia collocata nel secondo libro del codice;
b) che sia rinominato "procedimento semplificato di cognizione";

c) che sia adottato obbligatoriamente in ogni procedimento (di competenza del giudice monocratico o collegiale) «quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del processo di semplificazione» (art.281 decies c.p.c.);
d) che si preveda termini e tempi ridotti rispetti a quelli ordinari per le difese e il maturare delle preclusioni;
e) che sia definito con sentenza.

L'istituto del procedimento sommario è sensibilmente potenziato perché il ricorrente non sarà più libero di scegliere quale rito adottare, ma, a certe condizioni, dovrà necessariamente adottare quello semplificato e potrà sempre farlo se la causa è di competenza del giudice monocratico.

Quanto alle condizioni per l'introduzione del rito semplificato non si comprende il riferimento alla "attività istruttoria costituenda non complessa": quale potrà essere il parametro di valutazione? Il numero di capitoli di prova? Quello dei testimoni indicati?

Peraltro, l'esperienza del processo sommario di cognizione ha insegnato che la semplicità di una lite non può certo apprezzarsi *ex ante*, né tanto meno tale valutazione può provenire dal ricorrente, che ancora non conosce le difese della controparte. Ecco perché, nonostante la obbligatorietà, la norma prevede che anche nel nuovo procedimento spetti al Giudice così come oggi stabilisce l'art.702 *ter*, comma 3, c.p.c., valutare l'effettiva natura della controversia, e disporre, se nel caso, la conversione del rito.

Condivisibile è aver previsto che il procedimento si concluda con sentenza invece che con ordinanza in modo da superare le incertezze sorte in passato sull'interpretazione dell'art. 702 – *quater* c.p.c. (v. il contrasto sull'appellabilità della sola ordinanza di accoglimento, poi superata da Cass. 2.11.2015, n.22387).

Interessante la previsione contenuta nel comma due della norma in esame, che, diversamente dall'art.702 ter c.p.c., disciplina espressamente anche la facoltà dell'attore di chiedere entro la prima udienza la chiamata in causa di terzo.

III. Le ordinanze anticipatorie

La riforma prevede che nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie che riguardano diritti disponibili, il giudice possa pronunciare un'

- ordinanza provvisoria di accoglimento in tutto in parte della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate
- ordinanza provvisoria di rigetto della domanda quando quest'ultima è manifestamente infondata o se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'art. 163, terzo comma numero 3) c.p.c. e cioè la determinazione della cosa oggetto della domanda, ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma.

<u>Le ordinanze sono reclamabili e non acquistano efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.p.c.</u> In caso di accoglimento del reclamo il giudizio proseguirà dinanzi a giudice diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

La novità suscita non poche perplessità sia per quanto attiene ai suoi presupposti sia con riguardo alla sua utilità.

E'abbastanza chiaro che il rigetto provvisorio della domanda non giovi né all'attore né al convenuto: non è utile all'attore per prendere immediata contezza dell'infondatezza o inammissibilità della propria domanda perché verosimilmente proporrà reclamo mantenendo comunque il diritto di ottenere una decisione definitiva; non conviene al convenuto perché in assenza di giudicato e/o di condanna alle spese difficilmente o comunque soltanto a condizioni estremamente favorevoli acconsentirà all'estinzione del processo che parrebbe essere l'unico fine perseguito dal legislatore con tale strumento.

Del resto, il Giudice in presenza di una domanda palesemente infondata ha già a disposizione gli strumenti necessari per avviare un rapido *iter* decisorio senza che sia necessario congestionare il giudizio di primo grado con la stesura di un ulteriore provvedimento e con la proposizione di un sicuro reclamo, vale a dire con inconvenienti che contrastano con il principale obiettivo perseguito dalla riforma.

In altri termini, anche a voler prescindere dall'evidente contraddizione fra la previsione di un rito *tendenzialmente a udienza unica* e la previsione di ordinanze interlocutorie, quasi che lo stesso legislatore non abbia fiducia nell'efficacia acceleratoria della sua riforma, non è chi non veda come le controversie menzionate dalla norma (quelle dove "i fatti costitutivi sono provati

e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate", oppure dove la domanda proposta è "manifestamente infondata") rappresentano esattamente le domande per cui, più verosimilmente, il giudice potrà invitare le parti a precisare e discutere la causa alla prima udienza, *senza che la redazione di una ordinanza provvisoria possa suggerire un qualche significativo risparmio di tempo.*

IV. Il rinvio pregiudiziale disposto dal Giudice di merito

Il comma 9 alla lettera alla lettera g) prevede la introduzione della possibilità per il giudice di merito, *quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che: 1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti: 1.1) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza; 1.2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 1.3) la questione è suscettibile di porsi in numerose controversie.*

È stato, mi pare, correttamente affermato come tale nuovo strumento rischi di non tenere conto del valore culturale della giurisdizione e di sottovalutare il contributo che l'elaborazione della giurisprudenza di merito, e della dottrina che con essa dialoga, fornisce alla Corte di cassazione nello svolgimento della sua funzione nomofilattica. La previsione rischia di sacrificare, sull'altare della speditezza e dell'efficienza (per giunta con risultati assai dubbi, a partire dal rischio di sospensione del processo ogniqualvolta il giudice pensi, a ragione o a torto, di avere dinnanzi una questione giuridica complessa), l'altrettanto rilevante esigenza di un diritto aderente all'evoluzione della realtà sociale ed economica. La possibilità per il giudice di ricorrere alla Suprema Corte in ogni caso in cui una questione di diritto gli appaia come di particolare importanza e gli presenti gravi difficoltà interpretative, e sia suscettibile di porsi in ulteriori controversie, espone al rischio di continue sospensioni e, soprattutto, di rifugio in quello che è stato già definito: conformismo giudiziario.

Il pericolo riguarda anche la giurisprudenza della stessa cassazione che rischia un impoverimento se non più preceduta dalle riflessioni dei giudici di primo e secondo grado, e il pericolo di una gestione troppo accentrata e verticistica della giustizia civile. Un buon

compromesso sarebbe quello di limitare, quantomeno allo stato e in via sperimentale, l'uso dello strumento alle sole questioni di rito, dove è invece supremo il valore della certezza delle regole del gioco e dunque utile che la Cassazione detti da subito una precisa e stabile linea interpretativa di ogni incerta novità introdotta dal legislatore. Bisognerebbe poi, come segnalato dalla dottrina (Miccolis), che il rinvio pregiudiziale fosse deciso dalle Sezioni unite vista la sua funzione nomofilattica.

Vi avevo detto che avrei riservato per le conclusioni qualche mia breve, comprenderete il perché, amara riflessione.
Se è vero che una giustizia lenta è in sé diniego di giustizia non è altrettanto vero che la velocità della decisione sia di per sé garanzia di giustizia. Non sta a me indugiare sul difficile rapporto tra garanzie e ragionevole durata del processo ma è chiaro che il taglio dei tempi processuali (o una decisione purché sia!) non può essere il fine ultimo di una riforma. Non può bastare perché i tempi del processo sono dettati dall'agenda del Giudice e quindi dal suo ruolo e non certo dai termini per il deposito delle memorie o dal numero di udienze.

Per questo, è rilievo che accompagna qualunque riflessione sul tema della giustizia, non posso non unirmi al coro secondo il quale la riforma del rito non basta e, anzi, in carenza di riforme altrettanto radicali sugli aspetti organizzativi del sistema della giustizia civile e, verosimilmente, destinata al fallimento.
Chiunque frequenti un tribunale italiano sa, difatti, che la durata spropositata dei nostri processi non è dovuta certo alla estensione dei termini (di comparizione, o di quelli istruttori ex art. 183, sesto comma, o al calcolo dei termini ex art. 190 cpc in avanti o a ritroso), ma al tempo lunghissimo, a volte di anni, che trascorre fra l'assegnazione di un termine e l'altro, fra il momento in cui una causa è matura per essere decisa e il momento in cui il giudice ha il tempo materiale per scrivere la sentenza (il cd. "collo di bottiglia").
La riforma sembra basarsi sul fraintendimento, da parte del legislatore, delle ragioni più profonde dei ritardi della giustizia italiana. Si possono abbreviare i termini, si può chiedere a giudici e avvocati di fare più in fretta, lusingandoli o magari intimidendoli, ma se l'agenda è piena per i prossimi uno o due anni, non c'è modo di anticipare autoritativamente e con un tratto di penna il momento della decisione. Detto altrimenti: se un'automobile è in mezzo a un

ingorgo, è inutile sollecitare il pilota a fare più in fretta e a premere sull'acceleratore, intimandogli di sbrigarsi o magari minacciandolo, perché è necessario che chi è tenuto a occuparsi della circolazione liberi innanzitutto la strada dal traffico.
È dunque certamente sul profilo organizzativo che bisognerà concentrarsi per il futuro e in quest'ottica senz'altro apprezzamento merita la digitalizzazione e l'implementazione dell'ufficio per il processo, ma tanto vi è ancora da fare.

In molti hanno sottolineato che più di riforme radicali del codice, avremmo forse avuto bisogno di tornare ai suoi principi cardine, quelli indicati dai padri della procedura civile e che sono peraltro i medesimi principi condivisi nei sistemi processuali che raggiungono i risultati migliori dei nostri: *oralità, concentrazione e immediatezza.*

Oralità, lo sappiamo, significa meno atti e una discussione vera fra giudice e parti. L'articolo 180 c.p.c. dice che «la trattazione della causa è orale»[2], ma la nostra realtà continua ad essere quella di un processo interamente, o quasi, scritto. Siamo affogati dagli atti scritti. A mio avviso avremmo avuto bisogno, invece, di eliminare, quando è possibile, la trattazione scritta di tornare all'oralità sancita dal codice, con un rito che consenta al giudice di modulare l'eventuale trattazione scritta soltanto *se e quando* indispensabile in ragione dell'effettiva complessità delle questioni in fatto e in diritto dedotte dalle parti.
Concentrazione significa, in buona sostanza, processo tendenzialmente in unica udienza. Abbiamo bisogno di un processo nel quale un giudice preparato e che ha studiato a fondo gli atti possa discutere già alla prima udienza la causa oralmente con le parti e con i difensori (presenti e preparati, non dunque con loro sostituti che magari ignorano gli atti, spediti in udienza da un avvocato oberato da decine di inutili udienze di rinvio), valutando caso per caso se siano necessarie o meno ulteriori memorie. In un processo tendenzialmente a udienza unica, il giudice, i difensori e le

[2]Fin dagli inizi del Novecento la scienza giuridica processual-civilistica italiana, e in particolare G. Chiovenda, ha evidenziato i pregi del processo orale rispetto a quello scritto. Nel processo civile ispirato all'oralità, infatti, si verrebbe a realizzare un immediato confronto tra le diverse tesi di volta in volta sostenute dalle parti in riferimento alle diverse questioni di fatto e di diritto che debbono essere risolte dal giudice per addivenire alla decisione finale, agevolando la pronta chiarificazione delle stesse. La struttura del processo orale agevola una più attiva partecipazione dell'organo giudicante nella fase della trattazione e dell'istruzione della causa, in quanto il giudice indirizza e collabora con le parti per una più rapida e sollecita risoluzione della controversia.

parti hanno la consapevolezza che in quel giorno e a quell'ora si terrà il loro processo (sicché converrà essere sempre presenti e preparati), che la causa sarà discussa e che tendenzialmente, il giudice la deciderà.

Immediatezza significa, quantomeno, evitare in tutti i modi e a ogni costo che un processo passi da un giudice all'altro, considerando una vera iattura che è una causa passi di mano, rendendo inutile tutto il dialogo già instaurato fra le parti e il giudice, con una dannosa perdita di tempo e di conoscenze.

Lecce, 1° marzo 2023